



42119-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE - Presidente -  
MAURA NARDIN  
GABRIELLA CAPPELLO - Relatore -  
VINCENZO PEZZELLA  
ALESSANDRO RANALDI

Sent. n. sez. 1809/21  
UP - 28/10/2021  
R.G.N. 17504/2019  
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;  
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato in ordine al primo motivo di doglianza; il rigetto nel resto del ricorso.

*[A large diagonal line is drawn across the bottom half of the page, likely indicating a signature or a redaction.]*

*[Handwritten signature or initials.]*

## **Ritenuto in fatto**

1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo peloritano, con la quale (omissis) era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di gr. 26,8 di marijuana).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., avuto riguardo al modesto quantitativo di droga detenuta, rilevando l'applicabilità dell'istituto anche alle ipotesi delittuose in esame, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

Con il secondo, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla valutazione operata dai giudici del merito in ordine alla applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen., negata nonostante il Tribunale avesse riconosciuto che il fatto non era di esorbitante disvalore, considerata anche la natura della sostanza detenuta.

Con il terzo, infine, ha dedotto vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato in ordine al primo motivo di doglianza; il rigetto nel resto del ricorso.

## **Considerato in diritto**

1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.

2. La Corte d'appello ha ritenuto che l'invocata attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., fosse incompatibile con la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 c. 5, d.P.R. 309/90, atteso che i presupposti dell'una coinciderebbero con quelli della fattispecie di minima offensività, sia sotto il profilo del profitto conseguito, che avuto riguardo al danno causato.

Ha, poi, rigettato il secondo motivo d'appello con il quale si era invocato il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., valorizzando il luogo in cui era stata posta in essere la condotta (la principale piazza cittadina, frequentata anche da ragazzini) e le modalità dell'azione (posta in essere in pieno giorno, a riprova dell'assoluta noncuranza dell'imputato quanto alla osservanza delle norme penali).

Infine, ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della insussistenza di elementi positivi di valutazione, non potendo accedersi all'assunto difensivo secondo cui l'imputato avrebbe collaborato, avendo solo ammesso una evidente responsabilità.

3. Il primo motivo è fondato.

In tema di stupefacenti, intanto, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con una pena unica e indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall'art. 73, comma 1 del medesimo decreto (cfr. sez. 4, n. 36078 del 6/7/2017, *Dubini*, Rv. 270806-01; sez. 7 n. 22398 del 26/1/2018, *Allali Mohamed*, Rv., 272997-01).

Nel caso in esame, i giudici della Corte territoriale hanno ritenuto che l'ipotesi di minore offensività fosse incompatibile con l'attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art.62, n. 4, cod. pen., per coincidenza dei relativi presupposti.

Tuttavia, sul punto sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte a affermare che detta circostanza attenuante è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti e compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, c. 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. un. n. 24990 del 30/1/2020, *Dabo Kabiru*, Rv. 279499-01 e - 02), con ciò ratificando il precedente orientamento che aveva ritenuto detta compatibilità (cfr. sez. 6 n. 11363 del 31/1/2018, *Ben Mohamed*, Rv. 272519-01; sez. 6 n. 36868 del 23/6/2017, *Taboui*, Rv. 270671; sez. 5 n. 27874 del 27/01/2016, *Rapicano*, Rv. 267357).

Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà procedere al nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi richiamati.

4. Gli altri motivi sono viceversa infondati, avendo i giudici del merito adeguatamente motivato sia in ordine alla non particolare tenuità del fatto che alla non meritevolezza delle generiche, valorizzando – con motivazione che supera il vaglio di legittimità – elementi di sicuro rilievo quanto alla prima (quali il luogo in cui era stata posta in essere la condotta e le modalità dell'azione), ma anche con riferimento alla seconda (precedenti e assenza di elementi positivi di valutazione).


**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto.

Deciso il 28 ottobre 2021


Il Consigliere estensore

Gabriella Cappello



Il Presidente

Salvatore Dovero



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 8 NOV 2021

0301



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene C...